

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA 7^A ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI E DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DEL SISTEMA CONFEDERALE CIA	REGOLAMENTO INTEGRATIVO REGIONALE DEL SISTEMA CIA TOSCANA PER LO SVOLGIMENTO DELLA 7^A ASSEMBLEA ELETTIVA DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI E DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DEL SISTEMA CONFEDERALE CIA	
PREMESSA	PREMESSA	NOTE
<p>La Direzione Nazionale della Confederazione Italiana Agricoltori, riunita a Roma il 25 ottobre 2017, in attuazione dell'articolo 22 dello Statuto nazionale, approva il seguente regolamento per lo svolgimento delle Assemblee elettive per l'intero sistema confederale CIA.</p> <p>Le norme contenute nel presente Regolamento riguardano lo svolgimento di tutte le assemblee elettive del sistema confederale a tutti i livelli, comprese le associazioni di persone e il rinnovo degli organi dell'intero sistema CIA;</p>	<p>La Direzione regionale della Confederazione Italiana Agricoltori, riunita a Scandicci (FI) il 28 novembre 2017,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constatato che l'art. 14 del Regolamento nazionale per lo svolgimento dell'Assemblea Elettiva (n.d.r.: a fianco riprodotto) afferma l'obbligo di adottare delibere regolamentari per lo svolgimento delle Assemblee Elettive in coerenza con il Regolamento nazionale; • Verificata tale necessità a valere per le strutture confederali dell'intero territorio regionale (Cia Toscana, Province Cia, Associazioni di persone costituite a livello regionale: Agia, Dic e Anp) <p>con propria delibera</p> <p style="text-align: center;">approva</p> <p>il seguente Regolamento integrativo regionale. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento al Regolamento nazionale, al Regolamento Cia, al Codice Etico, agli Statuti di ogni struttura e ad ogni altro ordinamento avente forza di Statuto o Regolamento vigente, interpretato in armonia con il Regolamento nazionale.</p> <p>Il presente Regolamento di Cia Toscana integra le norme nazionali per adeguarle alla realtà regionale toscana.</p> <p>I principi e le norme contenuti nel Regolamento, sia nella parte nazionale che nella parte integrativa regionale, rimangono in vigore sino a revoca e sono automaticamente applicati nel caso di rinnovo, per qualunque motivo, degli Organi Cia, delle Associazioni e delle Componenti del Sistema Cia, coordinati ed in armonia con i rispettivi Statuti.</p>	<p><i>(n.d.r.) Per agevolare la lettura coordinata dei Regolamenti, così come per eventuali richiami a norme statutarie e originate da altri Regolamenti vigenti, gli articoli del Regolamento regionale vengono presentati in corrispondenza di articoli del Regolamento nazionale seguiti dalla lettera R.</i></p> <p><i>Ove sia resa necessaria la emanazione di un nuovo articolo, a valere sul Sistema regionale Cia della Toscana, la sua numerazione sarà accompagnata dai termini "bis, ter, quater", etc.</i></p> <p><i>In corrispondenza di passaggi che potessero risultare complessi, nelle note saranno proposte le corrette chiavi di lettura, ovvero esemplificazioni o, ancora, comportamenti da adottare in coerenza con la prassi Confederale, adottata in situazioni analoghe e/o affini. Tali note vanno intese come interpretazioni autentiche e, pertanto, con valore di Regolamento.</i></p>

	<p>Nei casi previsti al comma precedente, l'indicazione dei dati associativi sui quali proporzionare l'elezione dei Delegati o degli Organi è disposta in un elaborato redatto dagli uffici di Cia Toscana e validato dal Direttore Regionale della Cia, secondo i criteri precisati al comma 3 art. 5 del Regolamento Nazionale.</p>	<p><i>L'ultimo comma della premessa rende valido il presente Regolamento per l'intero periodo intercorrente tra lo svolgimento della 7^a Assemblea Elettiva e la successiva. Con tale comma si dispone l'attualizzazione dei dati sui quali parametrare la composizione degli Organi o la elezione di Delegati ove si rendesse necessario svolgere momenti elettivi nel periodo intercorrente tra la 7^a Assemblea Elettiva e la successiva.</i></p>
<p>Art. 1 – L'attività in preparazione dell'Assemblea Elettiva Nazionale</p> <p>L'attività in preparazione della Assemblea Elettiva Nazionale della Confederazione Italiana Agricoltori si svolge ai seguenti livelli: comunale o intercomunale, della provincia CIA, regionale, nonché ai livelli regionale e nazionale delle associazioni di persone. Alla base dell'attività, ad ogni livello, vi saranno la discussione e la votazione del Documento Programmatico proposto dalla Direzione Nazionale ed eventuali documenti integrativi. Nel corso di tutte le Assemblee elettive verrà redatto un verbale nel quale saranno annotati gli esiti della votazione sul Documento Programmatico su eventuali emendamenti. Tutti gli emendamenti approvati vanno allegati al verbale. Inoltre, nel verbale saranno riportati i componenti gli organi, i delegati ai livelli superiori e gli esiti delle votazioni sugli stessi.</p>	<p>Art. 1 R – L'attività in preparazione dell'Assemblea Elettiva Regionale.</p> <p>Oltre al dibattito ordinato secondo quanto previsto all'art. 1 del Regolamento nazionale, l'attività in preparazione della Assemblea Regionale Elettiva della Confederazione Italiana Agricoltori – Toscana (Cia Toscana) discute anche sui Documenti programmatici proposti dalla Direzione regionale e dalle Direzioni provinciali.</p> <p>Nel corso di tale attività potranno essere presentati e votati emendamenti e ordini del giorno da porre alla discussione dell'Assemblea Elettiva di Cia Toscana.</p>	<p><i>Tutti i documenti approvati nelle Assemblee elettive provinciali debbono essere allegati al verbale e trasmessi alla Cia Toscana per la loro presentazione all'Assemblea Elettiva regionale.</i></p> <p><i>Nel verbale di nomina degli Organi devono essere richiamati i poteri degli stessi, ovvero l'articolo dello Statuto che li fissa.</i></p> <p><i>(n.d.r.) Tale precisazione è necessaria al fine di agevolare i rapporti con soggetti esterni, ai quali tali verbali di elezione e/o nomina potrebbero essere proposti (es.: Istituti bancari, istituzioni, etc.)</i></p>
<p>Art 2 – Convocazione Assemblea Elettiva Nazionale</p> <p>L'Assemblea elettiva nazionale viene convocata, su proposta del Presidente, dalla Direzione Nazionale almeno 90 giorni prima della data prevista.</p>	<p>Art. 2 R – Convocazione Assemblee elettive e candidature.</p> <p>Le Assemblee elettive delle province Cia della Toscana dovranno tenersi dal 10 al 31 gennaio 2018.</p>	<p><u>Avvertenza:</u> <i>Tale documento prevede che ogni candidato dichiari sul proprio onore, all'atto della candidatura, quanto segue:</i></p> <p>♣ <i>di non aver subito condanne penali per</i></p>

<p>L'approvazione del Documento Programmatico della Direzione Nazionale non esclude la presentazione di documenti aggiuntivi e emendativi.</p> <p>Le candidature a Presidente Nazionale devono essere presentate alla Commissione Nazionale di Garanzia dal 26 ottobre al 30 novembre 2017 e devono prevedere la proposta del Vice Presidente o dei Vice Presidenti. Le candidature devono essere accompagnate dalla presentazione di un documento che illustri le proposte politico-associative del candidato. Le candidature devono essere confermate con la presentazione a firma autografa di almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea Elettiva Nazionale, da presentarsi entro l'inizio della seduta di svolgimento dell'Assemblea Elettiva Nazionale. I candidati devono essere componenti dell'Assemblea Elettiva Nazionale e possedere i requisiti previsti dall'art. 5 del Regolamento Nazionale vigente e non possono essere candidati a Presidente regionale o provinciale; i componenti dell'Assemblea Elettiva possono sottoscrivere solo una candidatura.</p> <p>Le assemblee elettive delle province CIA dovranno tenersi dal 1° dicembre 2017 al 25 gennaio 2018; le assemblee elettive regionali dovranno tenersi dal 26 gennaio 2018 al 10 febbraio 2018; le assemblee regionali delle associazioni di persone dovranno tenersi dal 10 gennaio 2018 al 25 gennaio 2018; le assemblee nazionali delle associazioni di persone dovranno tenersi dal 10 febbraio 2018 al 15 febbraio 2018.</p> <p>Qualora non siano state presentate candidature alla carica di Presidente o le presentate non abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento, nei diversi livelli</p>	<p>L'assemblea elettiva regionale si dovrà tenere dal 5 al 10 febbraio 2018.</p> <p>Le assemblee elettive delle associazioni di persone regionali si dovranno tenere dal 29 gennaio al 3 febbraio 2018.</p> <p>Le candidature a Presidente provinciale, secondo quanto riportato agli articoli 4 e 5 del regolamento nazionale, devono essere presentate al Direttore provinciale ed al Direttore regionale dal 9 novembre all'11 dicembre 2017 entro le ore 13:00 a mezzo pec o a mano.</p> <p>Le candidature a Presidente regionale, secondo quanto riportato agli articoli 4 e 5 del regolamento nazionale, devono essere presentate al Direttore regionale dal 9 novembre al 13 dicembre 2017 entro le ore 13:00 a mezzo pec o a mano.</p> <p>La candidatura deve essere accompagnata dalla dichiarazione sull'onore prevista dall'art. 12 del regolamento nazionale.</p> <p>Nelle candidature a presidente provinciale o regionale devono essere indicati i nominativi di uno o più vicepresidenti. Eventuali non indicazioni devono essere esplicitate.</p>	<p><i>reati dolosi, finalizzati ad un proprio profitto o vantaggio, contro la pubblica fede, il patrimonio, contro lo Stato o l'Unione Europea (e deve informare l'Organo elettivo di eventuali procedimenti penali in corso per tali reati)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>di non aderire ad Associazioni, gruppi o comitati segreti o in contrasto con i principi, i valori e gli scopi sociali della confederazione.</i> ◆ <i>si deve dichiarare disponibile a fornire tutte le informazioni necessarie richieste.</i> <p><i>Ai sensi dell'art. 20 lettera b) dello Statuto Nazionale Cia, sono eleggibili alla carica di Presidente Cia, a qualunque livello, solo gli imprenditori agricoli non dipendenti del Sistema Cia ed eletti per non più di due mandati pieni e consecutivi; ed ai sensi dell'art. 5 lettera e) devono essere iscritti alla Cia almeno da due anni (quindi siano iscritti almeno entro il 31/10/2015). Ove un candidato non risultasse eletto tra i Delegati partecipanti all'Assemblea Elettiva della Cia vige la clausola di ineleggibilità dello stesso. Anzi, vige la impossibilità di formalizzare la propria candidatura in sede di Assemblea Elettiva. Oltre al caso di ineleggibilità per carenza di iscrizione, vigono tutte le norme in materia di incompatibilità fissate dagli Statuti e regolamenti (art. 33 dello Statuto nazionale Cia ed artt. 14, 15 16 del Regolamento nazionale Cia).</i></p> <p><u><i>Tali incompatibilità vigono per il Presidente, il Vicepresidente ed il Direttore.</i></u></p> <p><i>L'incompatibilità scatta al momento dell'elezione quale Delegato alla assemblea Elettiva od alla carica confederale. Inoltre, ove si trattasse di incompatibilità esterna di cui al citato art. 33, la decadenza dall'incarico confederale scatta al momento</i></p>
--	---	--

<p>confederali l'Assemblea, nella sua autonomia, può regolamentare le nuove forme di presentazione delle stesse.</p>		<p><i>della formulazione della candidatura ad una delle cariche esterne incompatibili con l'ordinamento confederale. In tale caso, venuta meno la clausola di incompatibilità, per il reintegro nell'incarico confederale occorre procedere alla "rielezione".</i></p>
<p>Art. 3 – Assemblee elettive comunali o intercomunali</p> <p>Le Assemblee elettive comunali o intercomunali sono convocate secondo le modalità definite dagli organi del le province CIA, almeno 10 giorni prima della data prevista, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno.</p> <p>Nelle assemblee non sono ammesse deleghe.</p> <p>Tutti gli associati possono intervenire nel dibattito delle Assemblee elettive comunali o intercomunali.</p> <p>Il diritto di voto è riservato a coloro che risultano iscritti nel Libro Soci della Confederazione Italiana Agricoltori al 10 novembre 2017.</p> <p>Le Assemblee elettive comunali o intercomunali eleggono gli organi dirigenti locali e i delegati all'Assemblea elettiva della Provincia CIA nel numero definito dagli organi in rapporto al numero degli iscritti presenti in quella provincia e nel rispetto delle proporzioni di composizione stabilite al successivo art. 11.</p>	<p>Art. 3 R – Assemblee Elettive comunali o intercomunali.</p> <p>Le Assemblee Elettive territoriali (comunali o intercomunali o di zona) sono convocate dalle Direzioni provinciali nei termini di cui all'art. 3, comma 1 del Regolamento nazionale.</p> <p>La Direzione provinciale può delegare alla Giunta provinciale la modifica del calendario delle Assemblee Elettive territoriali, eventuali variazioni vanno motivate.</p> <p>Il calendario delle Assemblee territoriali, ed eventuali variazioni, deve essere inviato entro 5 giorni, per posta elettronica, al Presidente di Cia Toscana.</p> <p>Nelle assemblee non sono ammesse deleghe.</p> <p>Tutti gli associati possono intervenire nel dibattito delle Assemblee elettive comunali o intercomunali.</p> <p>Il diritto di voto è riservato a coloro che risultano iscritti nel Libro Soci della Confederazione Italiana Agricoltori al 10 novembre 2017.</p> <p>Nei casi, in cui un socio, in possesso della tessera Cia 2017, non sia stato inserito nel tesseramento on line e quindi non risulti nel Libro Soci 2017 alla data del 10 novembre, potrà partecipare alle assise elettive esibendo la tessera con rilascio antecedente al 10 novembre 2017 e la ricevuta di pagamento rilasciata con la procedura gestionale.</p>	<p><i>Ove la Direzione provinciale deleghi all'Organo esecutivo provinciale le modifiche del calendario delle Assemblee comunali, o intercomunali, o di zona, è essenziale il rispetto dei termini di convocazione di cui all'art 3, comma 1.</i></p> <p><i>Il mancato rispetto dei termini inficia la convocazione delle Assemblee carenti del rispetto dei termini (10 giorni) e le rende non valide. In tali casi le Assemblee vanno nuovamente convocate nel rispetto dei termini richiamati.</i></p> <p><i>Le delibere delle Direzioni provinciali che convocano le Assemblee Elettive, e qualunque altro documento ad esse inerente e/o correlato, devono essere trasmesse entro 5 giorni per posta elettronica al Presidente della Cia Toscana.</i></p>

	<p>La presidenza delle Assemblee Elettive comunali, o intercomunali, o di zona è assunta dal Presidente Cia (o dai Presidenti Cia, se del caso) delle strutture convocate in Assemblea e da un rappresentante della Cia provinciale e/o della Cia regionale. La presidenza così formata coordina l'andamento e vigila sul corretto avanzamento dei lavori.</p> <p>Partecipano alle Assemblee comunali, o intercomunali, o di zona tutti gli iscritti al Sistema Cia, cioè al libro soci della Cia, ricadenti su tali territori.</p> <p>L'elezione dei Delegati alla Assemblea Elettiva provinciale avviene tenendo conto delle prescrizioni di cui all'art. 9 del Regolamento nazionale, nella misura dei Delegati stabiliti dalla Direzione provinciale Cia sulla base ed in proporzione della consistenza associativa dei territori interessati, e nel rispetto di quanto stabilito all'art. 11 del Regolamento nazionale.</p> <p>Ogni Assemblea Elettiva territoriale è proporzionata sulla base della consistenza del libro soci provinciale, degli anni 2015, 2016 e 2017, risultante alla Cia Toscana alla data del 10 novembre 2017, secondo quanto stabilito dalla Direzione provinciale in sede di convocazione delle stesse come specificato al successivo Art. 4R comma 3.</p> <p>Non sono richieste particolari formalità per la presentazione di candidature relative alla formazione degli Organi comunali, o intercomunali, o di zona ed all'elezione dei Delegati alla Assemblea Elettiva provinciale, con l'esclusione di quanto appresso specificato.</p> <p>Ove siano presenti più candidati, in numero superiore a quanto necessario per la formazione degli Organi e/o dei</p>	<p><i>Eventuali contenziosi sono risolti per analogia con le norme previste per gli altri livelli confederali.</i></p>
--	---	--

	<p>Delegati da eleggere, si procederà con le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nel caso di più candidature alla carica di Presidente comunale, intercomunale o di zona si adottano, per analogia, le norme previste per la candidatura del Presidente provinciale. 2. Nel caso in cui emergano più candidature per la elezione del Delegati alla Assemblea Elettiva provinciale e/o degli Organi comunali, intercomunali o di zona si può operare, a seconda dei casi, come segue: <ol style="list-style-type: none"> a) Formare una unica lista di candidati da sottoporre al voto. In tal caso potranno essere espresse tante preferenze quanti sono i candidati da eleggere. Risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi, tenendo conto delle proporzioni previste all'art. 11 del Regolamento nazionale Cia.¹ b) Formare più liste di candidati. In tal caso potranno essere espresse tante preferenze quanti sono i candidati da eleggere scegliendoli all'interno della medesima lista. c) Le liste così composte dovranno essere presentate entro il termine fissato dalla Presidenza dell'Assemblea e dovranno contenere almeno un numero di candidati superiore al 50% del numero dei 	<p><i>(n.d.r.) Ove si vadano formando liste per la elezione dei candidati agli Organi comunali, intercomunali e di zona, con esclusione degli Organi esecutivi, le stesse dovranno essere formalizzate tenendo conto delle proporzioni previste all'art. 11 del Regolamento nazionale Cia (20% associati a ANP; 5% associati a Donne in Campo; 5% associati ad Agia; massimo 20% di tecnici e/o dipendenti del Sistema Cia). E, dell'intera compagine eletta, almeno il 30% deve rispondere al requisito di genere.</i></p> <p><i>Esempio:</i> <i>Lista unica di 15 candidati, per eleggere 10 candidati. In questo caso devono essere eletti: 2 ANP, 1 Agia, 1 Donne in Campo e non più di 2 tecnici e/o dipendenti. Inoltre (parità di genere) almeno il 30% degli eletti deve essere di sesso femminile.</i></p> <p><i>Proseguendo nell'esempio, oltre alla eletta in "quota" Donne in Campo, dovranno risultare elette altre due donne che potranno essere, indifferentemente, in "quota" ANP, Agia, funzionari/tecnici o, semplicemente, agricoltrici.</i></p> <p><i>Fermo restando quanto previsto in merito alla composizione degli Organi esecutivi, relativamente agli altri Organi (Assemblea e</i></p>
--	---	--

¹ **Esempio.** Devono essere eletti 10 rappresentanti e viene composta una lista con 15 candidati. Atteso che i Rappresentanti di ANP (20%, cioè 2 persone), Agia (5%, cioè 0,5 persona, arrotondata in eccesso ad 1 persona) e Donne in Campo (5%, cioè 0,5 persona, arrotondata per eccesso a 1 persona) sono indicati dagli Organi di tali Componenti, della lista di 15 candidati risulteranno eletti a scrutinio segreto solo 6 persone. Supponendo che tra i rappresentanti ANP vi sia una donna e tenendo conto della rappresentante di Donne in Campo, per rispettare la prescrizione della riserva di genere del 30% sul totale degli eletti, sulle 6 persone elette a scrutinio segreto occorre sia eletta almeno un'altra donna.

Poniamo il caso che tra i 15 candidati vi siano 3 donne, e che queste raccolgano preferenze tali da collocarle agli ultimi posti nella graduatoria degli eletti. In questo caso risulteranno eletti i primi 5 classificati nella graduatoria generale, e la prima donna tra le tre candidate. In questo modo, la composizione dei 10 rappresentanti eletti risulterà la seguente: ANP 2, Agia, 1, Donne in Campo 1, altri (agricoltori, tecnici e funzionari) 6, dei quali una donna. Quanto alla rappresentanza di genere, che dovrà essere almeno il 30% degli eletti, questa risulterà rispettata: 1 donna ANP, 1 donna Donne in Campo, 1 donna tra i 6 eletti agricoltori, tecnici e funzionari. Nella compagine complessiva di 10 rappresentanti, inoltre, non potranno esservi più di 2 tecnici/funzionari, purché iscritti regolarmente alla Cia od alle sue Componenti.

Ove, invece, le nostre 3 candidate risultassero classificate nei primi 6 posti in termini di preferenze raccolte, tutte e 3 risulteranno elette.

	<p>candidati eleggibili.</p> <p>d) Ad ogni lista verranno attribuiti un numero di eletti in proporzione ai voti ottenuti dalla lista stessa. Nell'ambito di ciascuna lista risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi, tenendo conto della composizione richiamata all'art. 11 del Regolamento nazionale Cia. In caso di parità di preferenze, prevale l'anzianità anagrafica.</p> <p>Per la formazione dei comitati territoriali (comunali, intercomunali e/o di zona) si raccomanda di tenere in debita considerazione anche la consistenza e la rappresentatività per il territorio di riferimento degli iscritti al libro soci, dei Gie, delle Associazioni di persone e di settore.</p>	<p><i>Direzione), questi devono in ogni caso rispondere ai criteri generali di formazione previsti dall'art. 11 del Regolamento nazionale Cia.</i></p>
<p>Art. 4 – Assemblee elettive della Provincia CIA</p> <p>Le Assemblee elettive sono convocate dagli organi dirigenti in carica secondo le modalità definite dal presente regolamento, dal regolamento regionale e dai rispettivi statuti, almeno 30 giorni prima della data prevista.</p> <p>L'Assemblea elettiva della Provincia CIA è composta dai delegati eletti nelle assemblee elettive comunali o intercomunali.</p> <p>All'Assemblea elettiva della Provincia CIA spetta il compito di eleggere i delegati all'Assemblea elettiva regionale, nel rispetto dei criteri di composizione di cui al successivo art. 11; approvare le modifiche dei rispettivi statuti in relazione alle norme ed ai principi stabiliti nel nuovo statuto confederale, l'elezione di tutti gli organi delle Province CIA, previsti dai rispettivi statuti.</p> <p>Le candidature a Presidente della Provincia CIA, devono</p>	<p>Art. 4 R – Assemblee Elettive provinciali o comprensoriali o interprovinciali</p> <p>Il termine di convocazione delle Assemblee Elettive provinciali di 30 giorni prima della data prevista è da ritenersi perentorio.</p> <p>Dietro adeguata motivazione da inviare al Presidente regionale Cia, eventuali difformità non sono sanzionate ove siano ritenute dallo stesso non influenti nel corretto svolgimento dell'attività elettiva/congressuale, e comunque ove risultino contenute in un periodo non superiore a 7 giorni di calendario.</p> <p>La Direzione provinciale convoca l'Assemblea Elettiva Provinciale e fissa il calendario delle Assemblee Elettive territoriali ed eventualmente, se svolte, quelle delle Associazioni di persone, determinandone il numero dei Delegati sulla base dei criteri di cui all'art. 11 del Regolamento nazionale Cia e della consistenza del libro soci provinciale</p>	<p><i>Il caso è: ove l'iniziale data "conforme" di svolgimento dell'Assemblea Elettiva provinciale debba essere modificata a fronte di sopraggiunte emergenze adeguatamente documentate.</i></p> <p><i>Comma conforme all'art. 4, comma 2 del Regolamento nazionale.</i></p>

<p>essere presentate all'ufficio del Direttore della Provincia CIA secondo modalità previste dal Regolamento regionale almeno 20 giorni prima dell'Assemblea elettiva ed essere accompagnate dalla presentazione di un documento che illustri le proposte politico-associative del candidato che non può essere candidato a Presidente nazionale o regionale.</p> <p>Le candidature alla carica di Presidente devono essere accompagnate dalla indicazione del Vice Presidente e/o Vice Presidenti.</p> <p>Le candidature alla carica di Presidente devono essere confermate con la presentazione a firma autografa di almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea elettiva provinciale, da presentarsi entro l'inizio della seduta di svolgimento dell'Assemblea Elettiva provinciale CIA.</p>	<p>degli anni 2015, 2016 e 2017, risultante alla Cia Toscana alla data del 10 novembre 2017.</p> <p>Il calendario delle Assemblee provinciali di Agia, Dic e Anp, se svolte, deve essere concordato con il livello regionale delle stesse Associazioni.</p> <p>L'Assemblea Elettiva provinciale è formata dai Delegati eletti dalle Assemblee Elettive comunali o intercomunali o di zona nel numero stabilito per ciascuna di tali Assemblee e dei delegati segnalati nelle assemblee provinciali, se svolte, di Agia, Dic, Anp.</p> <p>I presidenti Provinciali Cia segnaleranno su appositi moduli prestampati, forniti da Cia Toscana, i nominativi dei componenti eletti (ivi compresi eventuali componenti "di diritto") con relativi indirizzi, e-mail e fax, che dovranno pervenire alla Cia Toscana medesima con almeno cinque giorni di anticipo sulla data della convocazione dell'Assemblea Elettiva regionale.</p> <p>In caso di infrazione di tale data limite, ove tale ritardo non rendesse possibile l'espletamento delle verifiche preventive sulle qualità soggettive dei Delegati eletti, i componenti espressione delle Associazioni ritardatarie non parteciperanno all'Assemblea Elettiva regionale, pur facendo parte dell'Assemblea regionale.</p> <p>I compiti dell'Assemblea Elettiva provinciale sono quelli fissati dallo Statuto confederale.</p> <p>L'Assemblea Elettiva approva l'ordine del giorno, predisposto dalla Presidenza uscente, per lo svolgimento dei lavori e nomina un ufficio di segreteria con il compito di supportare e</p>	<p><i>Il calendario delle Assemblee provinciali delle associazioni di persone, se svolte, dovrà essere concordato preventivamente tra il provinciale ed il livello regionale (Agia, Dic e Anp).</i></p>
--	---	---

	<p>coordinare i lavori dell'Assemblea stessa.</p> <p>L'assemblea Elettiva è presieduta dal Presidente uscente, ovvero, in caso di impedimento o in sua assenza dal Vice Presidente o dai membri dell'Organo esecutivo (Presidenza o Giunta) uscente, ovvero da un Presidente di Assemblea eletto dall'Assemblea medesima all'inizio dei lavori.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea assicura che tutti i membri dell'Assemblea possano liberamente partecipare ed intervenire nel dibattito.</p> <p>Ove siano presenti più candidati, in numero superiore a quanto necessario per la formazione degli Organi e/o dei Delegati da eleggere, si procederà con le seguenti modalità:</p> <p>1. Nel caso in cui emergano candidature per la elezione del Delegati alla Assemblea Elettiva regionale e/o degli Organi provinciali si può operare, a seconda dei casi, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">• Formare una unica lista di candidati da sottoporre al voto. In tal caso potranno essere espresse tante preferenze quanti sono i candidati da eleggere. Risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi, tenendo conto delle proporzioni previste all'art. 11 del Regolamento nazionale Cia.• Formare più liste di candidati. In tal caso potranno essere espresse tante preferenze quanti sono i candidati da eleggere scegliendoli all'interno della medesima lista.• Le liste così composte dovranno essere presentate entro il termine fissato dalla Presidenza dell'Assemblea e dovranno contenere almeno un numero di candidati superiore al 50% del numero dei	
--	---	--

	<p>candidati eleggibili.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ad ogni lista verranno attribuiti un numero di eletti in proporzione ai voti ottenuti. Nell'ambito di ciascuna lista risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi, tenendo conto della composizione richiamata all'art. 11 del Regolamento nazionale Cia. <p>In caso di parità di preferenze, prevale l'anzianità anagrafica.</p> <p>La candidatura alla carica di Presidente provinciale va presentata con allegato il documento che illustri le proposte politico-associative al Direttore provinciale Cia e regionale di Cia Toscana.</p> <p>Nelle candidature a Presidente provinciale devono essere indicati i nominativi di uno o più vicepresidenti. Eventuali non indicazioni devono essere esplicitate.</p> <p>La candidatura può essere formalizzata per PEC o a mano, e deve essere accompagnata dalla dichiarazione sull'onore prevista dall'art. 12 del Regolamento Cia.</p> <p>Tenuto conto dei processi di riorganizzazione delle Province Cia in corso e già esplicitati nelle direzioni provinciali delle Province Cia: Area Metropolitana Firenze-Prato e Pistoia che hanno manifestato la volontà di dar vita ad una nuova Provincia Cia denominata Toscana Centro, con operatività nelle province Città Metropolitana Firenze, provincia di Prato e provincia di Pistoia le rispettive direzioni provinciali provvederanno alla convocazione delle proprie assemblee elettive inserendo all'ordine del giorno la costituzione della nuova Provincia Cia Toscana Centro.</p> <p>Le assemblee elettive della Provincia Cia Area Metropolitana</p>	
--	--	--

	<p>Firenze-Prato e Provincia Cia Pistoia di cui al comma precedente possono essere convocate nello stesso luogo ed orario in sedute sia disgiunta che congiunta per deliberare anche in merito alla costituzione della nuova Provincia Cia Toscana Centro.</p> <p>Le candidature a Presidente provinciale della nuova Provincia Cia Toscana Centro devono essere presentate ai Direttori provinciali della Provincia Cia Area Metropolitana Firenze-Prato e della Provincia Cia di Pistoia ed al Direttore regionale di Cia Toscana.</p>	
<p>Art. 5 – Assemblee elettive regionali</p> <p>Le Assemblee elettive regionali sono convocate dagli organi dirigenti in carica secondo le modalità stabilite dai rispettivi statuti e nel rispetto del presente regolamento, almeno 30 giorni prima della data prevista.</p> <p>L'Assemblea elettiva regionale è composta dai delegati eletti nelle assemblee elettive delle Province CIA e dalle assemblee regionali delle associazioni di persone, secondo le percentuali di rappresentanza stabilite nel successivo art. 11.</p> <p>All'Assemblea elettiva regionale spetta il compito di eleggere i delegati all'Assemblea elettiva nazionale, nel numero stabilito per ciascuna CIA Regionale nell'allegato A), redatto dagli uffici CIA Nazionale validato dal Direttore Nazionale, sulla base della media aritmetica degli iscritti nel libro soci Provincia CIA degli anni 2015, 2016 e 2017, e trasmesso alle strutture regionali entro il 20 novembre 2017.</p>	<p>Art. 5 R – Assemblea Elettiva regionale</p> <p>L'Assemblea Elettiva regionale di Cia Toscana è fissata dalla Direzione regionale di Cia in tempi adeguati allo svolgimento delle Assemblee Elettive delle Cia provinciali.</p> <p>L'Assemblea Elettiva regionale è composta dai Delegati eletti nelle assemblee Elettive provinciali secondo quanto risulta nel prospetto redatto dagli uffici di Cia Toscana e validato dal Direttore Regionale di Cia Toscana, secondo i criteri precisati al comma 3 del Regolamento Nazionale.</p> <p>Essa è composta da 100 Delegati eletti nelle Assemblee Elettive provinciali Cia della Toscana, e in quelle regionali delle Associazioni di persona Agia, Dic e Anp, nel rispetto dei criteri di composizione stabiliti nel successivo art. 10, oltre i membri di diritto.</p> <p>L'Assemblea Elettiva regionale è proporzionata, nella provenienza dei Delegati, al numero stabilito sulla base della consistenza del libro soci regionale, degli anni 2015, 2016 e 2017, risultante alla Cia Toscana alla data del 10 novembre</p>	

<p>I Presidenti Regionali segnaleranno su appositi moduli prestampati, forniti dalla CIA Nazionale, i nominativi dei componenti eletti, con relativi indirizzi, e mail e fax, che dovranno pervenire alla CIA Nazionale medesima con almeno sette giorni di anticipo sulla data di svolgimento dell'Assemblea Elettiva nazionale. In caso di superamento di tale data, i componenti espressione delle associazioni ritardatarie non parteciperanno all'Assemblea elettiva, pur facendo parte dell'Assemblea Nazionale.</p> <p>L'Assemblea elettiva, inoltre, approva le modifiche dei rispettivi statuti in relazione alle norme ed i principi stabiliti nel nuovo Statuto confederale, elegge tutti gli organi delle CIA Regionali previsti dai rispettivi statuti.</p> <p>Le candidature a Presidente Regionale, devono essere presentate all'ufficio del Direttore regionale secondo le modalità previste dal Regolamento regionale, prima delle assemblee elettive delle Province CIA interessate ed essere accompagnate dalla presentazione di un documento che illustri le proposte politico-associative del candidato. Le candidature alla carica di Presidente regionale devono essere accompagnate dalla indicazione del Vice Presidente e/o Vice Presidenti.</p> <p>Le candidature devono essere confermate con la presentazione a firma autografa di almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea elettiva regionale, da presentarsi entro la data di inizio di svolgimento dell'Assemblea Elettiva.</p> <p>I candidati non possono essere candidati a Presidenti provinciali o nazionali. I regolamenti di convocazione delle assemblee elettive regionali dovranno prevedere modi e</p>	<p>2017 come definito nell'elaborato predisposto dagli uffici Cia Toscana e validato dal Direttore regionale di Cia Toscana (allegato A).</p> <p>I compiti dell'Assemblea Elettiva regionale sono quelli fissati dallo Statuto confederale.</p> <p>L'Assemblea Elettiva approva l'ordine del giorno, predisposto dalla Giunta regionale uscente su proposta del Presidente regionale, per lo svolgimento dei lavori. In questo ambito, il Presidente regionale uscente nomina un ufficio di segreteria con il compito di supportare ed assistere i lavori dell'Assemblea stessa.</p> <p>L'Assemblea Elettiva, di norma, è presieduta dal Presidente uscente o dal Vice Presidente, o dai membri della Giunta regionale uscente, o dal Direttore Regionale Cia Toscana.</p> <p>Il Presidente assicura che tutti i membri dell'Assemblea possano liberamente partecipare ed intervenire nel dibattito.</p> <p>In caso di presentazione di più liste per la formazione degli Organi confederali, così come per la elezione dei Delegati all'Assemblea Elettiva nazionale, l'elezione avverrà su base proporzionale. In tal caso, e liste di Delegati dovranno essere presentate entro il termine fissato dalla Presidenza dell'Assemblea e dovranno contenere almeno un numero di candidati superiore al 50% del numero dei componenti previsti per la formazione dell'Organo eleggibile.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere candidati provenienti almeno da cinque Province Cia delle otto appresso indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Provincia Cia di Arezzo; 2) Provincia Cia Area Metropolitana Firenze e Prato; 	
--	---	--

<p>forme di divulgazione omogenea delle candidature.</p>	<p>3) Provincia Cia di Grosseto, 4) Provincia Cia di Livorno, 5) Provincia Cia di Toscana Nord; 6) Provincia Cia di Pisa, 7) Provincia Cia di Pistoia; 8) Provincia Cia di Siena.</p> <p>Inoltre, ogni lista di candidati dovrà rispettare la composizione nelle percentuali minime previste all'art. 11 del Regolamento nazionale.</p> <p>Ove siano presenti più candidati, in numero superiore a quanto necessario per la formazione degli Organi e/o dei Delegati da eleggere, si procederà con le seguenti modalità:</p> <p>1) Nel caso in cui emergano candidature per la elezione del Delegati alla Assemblea Elettiva regionale e/o degli Organi provinciali si può operare, a seconda dei casi, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formare un'unica lista di candidati da sottoporre al voto. In tal caso potranno essere espresse tante preferenze quanti sono i candidati da eleggere. Risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi, tenendo conto delle proporzioni previste all'art. 11 del Regolamento nazionale Cia. • Formare più liste di candidati. In tal caso potranno essere espresse tante preferenze quanti sono i candidati da eleggere scegliendoli all'interno della medesima lista. • Le liste così composte dovranno essere presentate entro il termine fissato dalla Presidenza dell'Assemblea e dovranno contenere almeno un numero di candidati superiore al 50% del numero dei candidati eleggibili. 	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> Ad ogni lista verranno attribuiti un numero di eletti in proporzione ai voti ottenuti. Nell'ambito di ciascuna lista risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi, tenendo conto della composizione richiamata all'art. 11 del Regolamento nazionale Cia. <p>In caso di parità di preferenze, prevale l'anzianità anagrafica.</p> <p>La candidatura alla carica di Presidente regionale va presentata con allegato il documento che illustri le proposte politico-associative al Direttore regionale di Cia Toscana.</p> <p>Nelle candidature a presidente regionale devono essere indicati i nominativi di uno o più vicepresidenti. Eventuali non indicazioni devono essere esplicitate.</p> <p>La candidatura può essere formalizzata per PEC o a mano, e deve essere accompagnata dalla dichiarazione sull'onore prevista dall'art. 12 del Regolamento Cia.</p>	
<p>Art. 6 - Assemblee Elettive delle Associazioni di persone</p> <p>L'Associazione Nazionale Pensionati, l'Associazione "Donne in Campo" e l'Associazione "Giovani Imprenditori Agricoli AGIA", eleggono a livello regionale i delegati alle assemblee elettive nazionali delle associazioni di persone e le assemblee elettive nazionali delle associazioni di persone eleggono i delegati alla assemblea elettiva nazionale CIA nel numero stabilito per ciascun ambito regionale nell'allegato A), secondo la percentuale stabilita al successivo art. 11, comma a). Le Associazioni di persone eleggono nelle modalità previste dai regolamenti regionali gli organi dei diversi livelli associativi.</p>	<p>Art. 6 R - Assemblee Elettive delle Associazioni di persone.</p> <p>L'Associazione Nazionale Pensionati, l'Associazione "Donne in Campo" e Associazione "Giovani Imprenditori Agricoli AGIA", componenti del Sistema Cia, eleggono i Delegati all'Assemblea Regionale di Cia Toscana, nel numero indicato per ciascun ambito provinciale nell'elaborato predisposto dagli uffici di Cia Toscana e validato dal Direttore regionale Cia e secondo la percentuale stabilita all'art. 11 del Regolamento Nazionale, le norme del presente Regolamento e quelle dei rispettivi Statuti, assicurando che la presenza di tecnici e funzionari negli Organi direttivi (Assemblea e Direzione) non sia superiore al 20%.</p>	<p><i>Il Regolamento Nazionale afferma che i Delegati, a partire dalle Assemblee Elettive comunali (e sino a quelli partecipanti alla Assemblea Elettiva Nazionale), sono eletti dalle assemblee Elettive Cia nella misura e con le proporzioni stabilite dall'art. 11 del Regolamento. Inoltre il 30% del totale devono rispondere alle indicazioni di genere.</i></p> <p><i>Quanto disposto dall'art. 6 afferma che la partecipazione delle delegazioni ANP, Agia e Donne in Campo all'Assemblea Elettiva Cia è rimessa alla decisione delle singole Componenti.</i></p> <p><i>Inoltre, essendo stata ipotizzata la data del 30 giugno 2018 per lo svolgimento dell'Assemblea nazionale Elettiva degli Organi nazionali delle tre Componenti, entro</i></p>

<p>Successivamente alla Assemblea elettiva nazionale della CIA e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018 eleggono gli organi nazionali e approvano lo Statuto nazionale. Secondo le norme del presente regolamento e quelle dei rispettivi statuti, assicurano la presenza negli organi direttivi di almeno il 90% di pensionati per l'ANP, del 90% di imprenditrici agricole per l'associazione Donne in Campo e del 90% di giovani imprenditori agricoli per AGIA.</p> <p>Le Giunte Nazionali delle associazioni di persone, adottano un regolamento per lo svolgimento delle relative assemblee elettive, conforme ai rispettivi Statuti e al presente Regolamento.</p>	<p>Inoltre, ANP ed AGIA assicurano, nei propri Organi, la presenza minima del 30% di donne.</p> <p>Le Agia, Dic e Anp della Toscana eleggono, successivamente alla assemblea Elettiva regionale della CIA Toscana, e comunque entro il 30 giugno 2018, gli Organi dei diversi livelli associativi, nel rispetto della composizione di cui al capoverso precedente.</p> <p>La Giunta Regionale delle Associazioni di persone di cui al presente articolo, può adottare un proprio Regolamento per lo svolgimento delle relative assemblee Elettive, conforme ai rispettivi Statuti ed al presente Regolamento.</p> <p>Ove la Giunta/Direzione regionale di un'Associazione di persone non rilevasse la necessità di adottare un proprio Regolamento, vengono applicate, per analogia, le norme contenute nel presente Regolamento integrativo, che si completa col Regolamento Nazionale Cia, coordinate con eventuali Regolamenti adottati dalla rispettiva Direzione e/o Giunta nazionale dell'Associazione di persone.</p> <p>In preparazione delle rispettive assemblee elettive regionali le Associazioni di persone della Toscana: Agia Toscana, Anp Toscana e Donne in Campo Toscana al fine di coinvolgere in maniera più capillare la propria base associativa possono svolgere delle assemblee territoriali dal 15 dicembre 2017 al 25 gennaio 2018 definendo con le province Cia di riferimento il calendario.</p> <p>Le Assemblee provinciali di Agia, Dic e Anp, se svolte, indicano i nominativi dei delegati a partecipare alle rispettive assemblee regionali ed alle assemblee provinciali Cia.</p>	<p><i>tale data devono risultare svolte anche le Assemblee provinciali e regionale. Tutto ciò rischia di creare problemi di compatibilità tra le date di svolgimento delle Assemblee Elettive provinciali e regionale Cia con quelle provinciali e regionale delle tre Componenti.</i></p> <p><i>Per risolvere questa sorta di "ingorgo", relativamente alle Assemblee Elettive ANP, Agia e Donne in Campo, tenuto conto dei rispettivi Statuti regionali e della consistenza associativa delle medesime Componenti, viene comunque svolta l'Assemblea Elettiva regionale alla quale saranno invitati tutti gli iscritti toscani alla singola Articolazione.</i></p> <p><i>La ripartizione territoriale dei Delegati all'Assemblea Elettiva regionale, viene stabilita dal Direttore regionale di Cia Toscana tenendo conto della consistenza territoriale di ogni Articolazione e del necessario equilibrio territoriale confederale in termini di presenza negli Organi della Cia Toscana.</i></p> <p><i>In ogni caso, dei Delegati previsti per l'Assise regionale Cia, risulterà che, fatto 100 i Delegati da eleggere, e tenuto conto dei Delegati provenienti dalle Assemblee regionali delle tre Componenti, solo 70 Delegati saranno eletti direttamente dalle Assemblee Elettive provinciali Cia (30 saranno eletti dall'Assemblea Elettiva regionale di ogni singola Articolazione). A questi 100 delegati si aggiungeranno i "Delegati di diritto" di cui all'art. 9 R.</i></p> <p><i>Inoltre, le Assemblee Elettive regionali di Agia, Dic e Anp eleggono i propri Delegati alle rispettive Assemblee nazionali.</i></p> <p><i>La nomina degli organi di dette Associazioni regionali avverrà nell'Assemblea che sarà riconvocata dopo lo svolgimento delle Assemblee Cia e comunque entro il 30/6/2018.</i></p>
---	---	--

<p>Art. 7 – GIE – Gruppi di Interesse Economico e Associazioni di settore</p> <p>La Direzione Nazionale CIA nella prima riunione utile dopo l'Assemblea Elettiva stabilirà modalità, regolamento e date per lo svolgimento delle Assemblee dei GIE e delle Associazioni di settore, nel rispetto degli Statuti delle Associazioni di settore.</p>	<p>Art. 7 R GIE – Gruppi di Interesse Economico e associazioni di settore</p> <p>Il Presidente Regionale della Cia assicura la corretta applicazione delle determinazioni assunte dagli Organi nazionali della Cia, così come previsto all'art. 7 del Regolamento nazionale.</p> <p>La Direzione regionale di Cia Toscana nella prima direzione utile dopo l'Assemblea elettiva, in coerenza con le indicazioni della Cia nazionale, stabilirà modalità, regolamento e date per lo svolgimento di tali assemblee.</p> <p>Ove si rendesse necessario lo svolgimento delle Assemblee dei GIE e/o della/e Associazione/i di Settore costituite a livello regionale e provinciale in anticipo rispetto ai tempi previsti dall'art. 7 del citato Regolamento nazionale, il Presidente Regionale di Cia Toscana vigila ed assicura, in proprio o tramite propri Delegati, ed acquisito il parere favorevole della Giunta regionale della Cia Toscana allo svolgimento di tali assise, che le stesse siano svolte in armonia con quanto previsto dal presente Regolamento.</p>	
<p>Art. 8 – Assemblea Elettiva nazionale</p> <p>L'assemblea elettiva nazionale è composta da 400 delegati eletti nelle assemblee elettive regionali CIA e nelle assemblee nazionali delle associazioni di persone nel rispetto dei criteri di composizione stabiliti nel successivo art. 11, oltre i membri di diritto.</p> <p>I compiti dell'Assemblea elettiva nazionale sono quelli fissati dallo Statuto confederale.</p>		

<p>L'Assemblea elettiva approva l'ordine del giorno, predisposto dalla Giunta, per lo svolgimento dei lavori e nomina un ufficio di segreteria con il compito di supportare e coordinare i lavori dell'Assemblea stessa.</p> <p>L'Assemblea elettiva è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di impedimento o in sua assenza dai Vice Presidenti o dai membri della Giunta.</p> <p>Il Presidente assicura che tutti i membri dell'Assemblea possano liberamente partecipare ed intervenire nel dibattito congressuale.</p>		
<p>Art. 9 – Norme generali per l'elezione dei delegati e membri di diritto</p> <p>Nelle assemblee elettive, non sono mai ammesse deleghe e si può adottare sia la forma del voto palese sia quella del voto segreto, secondo le norme dei rispettivi statuti.</p> <p>Ogni associato CIA ha diritto ad essere delegato fermo il limite temporale di adesione alla CIA di cui al precedente art. 3. In caso di presentazione di più liste di delegati, l'elezione avverrà su base proporzionale.</p> <p>Sono membri di diritto dell'Assemblea Elettiva Nazionale in aggiunta al numero dei delegati eletti di cui al precedente art. 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Presidente Nazionale, - i componenti la Giunta Nazionale, - i Presidenti dei GIE e delle Associazioni di settore 	<p>Art. 9 R – Norme per l'elezione dei Delegati e Membri di diritto.</p> <p>Sono membri di diritto dell'Assemblea Elettiva provinciale, in aggiunta ai Delegati eletti di cui ai precedenti articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Il Presidente Provinciale, i Vicepresidenti provinciali ❖ La Giunta provinciale ❖ I Presidenti delle Componenti Agia, Donne in Campo, Anp, dei GIE e delle associazioni di settore provinciali ❖ Il Direttore Cia provinciale <p>In conformità con le prescrizioni richiamate all'art. 20 dello Statuto nazionale Cia, concernente "Requisiti per far parte del Sistema Cia", anche in attesa di eventuale recepimento negli Statuti provinciali e delle Componenti, la composizione degli Organi comunali, intercomunali, di zona, ed a livello di "Provincia Cia", oltre che alle prescrizioni contenute all'art. 11 del presente Regolamento nazionale, deve assicurare sia garantita la rappresentanza territoriale, delle Componenti, delle associazioni di settore e dei GIE come meglio appreso specificato.</p>	

	<p>Negli Organi direttivi delle Province Cia (Assemblea e Direzione) devono essere rappresentati tutti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i territori facenti capo alla medesima dimensione organizzativa ottimale - le Associazioni di persone - le Associazioni di settore presenti - i GIE <p>Negli organi esecutivi delle Province Cia (Giunta) deve essere garantita almeno la presenza dei Presidenti delle Associazioni di Persone se costituite a livello provinciale.</p> <p>Per la formazione degli organi esecutivi delle Province Cia (Giunta) inoltre si raccomanda di tenere in debita considerazione la consistenza e la rappresentatività delle dimensioni organizzative delle realtà territoriali (comuni o aree), delle Associazioni di persone anche se non costituite, delle Associazioni di settore e dei GIE.</p> <p>Per la formazione dei comitati territoriali (comunali, intercomunali e/o di zona) si raccomanda di tenere in debita considerazione anche la consistenza e la rappresentatività per il territorio di riferimento degli iscritti al libro soci, dei Gie, delle Associazioni di persone e di settore.</p> <p>Sono membri di diritto dell'Assemblea Elettiva regionale in aggiunta al numero dei Delegati eletti di cui ai precedenti articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Il Presidente Regionale ed il Vicepresidente regionale Vicario, il Vicepresidente regionale; ❖ La Giunta Regionale; ❖ I Presidenti di Agia, Donne in Campo, Anp, dei GIE e delle Associazioni di settore regionali Spesa in 	<p><i>La presenza dei tecnici e dei funzionari negli Organi direttivi (Assemblee e Direzioni a qualunque livello) rafforza il legame tra le componenti confederali preposte alla Rappresentanza ed alla Gestione. Possono essere eletti negli Organi direttivi i tecnici ed i dipendenti del Sistema Cia sino ad un massimo del 20% dei componenti l'Organo stesso, tenendo conto della necessità di rappresentare le dimensioni operative di zona (Responsabili territoriali o di Zona), e di settore operativo (Responsabili di settore quale fisco, servizi tecnici, Direttore Patronato, etc.).</i></p>
--	---	---

	<p>Campagna, Turismo Verde, Anabio, Arbo, Ancca;</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ I Segretari/Coordinatori delle Associazioni regionali di persone, Amministratori e Direttori di Società ed Istituti regionali; ❖ Direttore regionale Cia Toscana e Direttori Provinciali Cia. <p>Per la composizione della Giunta regionale di Cia Toscana dovrà essere assicurata la presenza di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Presidente regionale; b) Vicepresidenti regionali; c) Presidenti delle Province Cia; d) I Presidenti regionali di Agia, Donne in Campo e Anp. <p>La Direzione regionale di Cia Toscana con la nomina della Giunta regionale ne determinerà la composizione e potrà prevedere la partecipazione di eventuali invitati.</p>	
<p>Art. 10 – Norme per la elezione degli organi</p> <p>L'elezione degli organi della Confederazione Italiana Agricoltori, avviene sulla base delle norme stabilite dai relativi statuti, approvati dalle assemblee elettive, integrate dal presente Regolamento.</p> <p>Gli organi eletti dalle rispettive assemblee elettive, procedono alla elezione degli ulteriori organi direttivi della Confederazione, secondo i criteri di composizione di cui al successivo art. 11 e in caso di presentazione di più liste anche su base proporzionale.</p> <p>Nei casi di strutture territoriali con bilanci relativi agli esercizi 2015/2016, dai quali si evidenzia uno squilibrio economico-finanziario al momento insanabile secondo le modalità ordinarie, quali elencate nell'allegato "B",</p>	<p>Art. 10 R – Norme per la elezione degli Organi</p> <p>In tutto il Sistema Cia della Toscana, l'elezione degli Organi della Confederazione Italiana Agricoltori, delle Componenti, dei GIE e delle Associazioni di Settore avviene secondo le norme fissate con la presente regolamentazione regionale, integrativa di quella nazionale, che opera con la medesima efficacia.</p> <p>Tutti gli eletti componenti degli organi a qualsiasi livello, ai sensi dell'Art. 5 lettera e) degli Statuti, devono risultare iscritti alla Cia almeno entro la data del 10/11/2017.</p> <p>Nel caso di strutture territoriali appartenenti al Sistema Cia Toscana con bilanci relativi agli esercizi 2015-2016, dai quali si evidenzia uno squilibrio economico-finanziario al momento</p>	<p><i>Lo statuto di Cia Nazionale stabilisce all'Art. 5 lettera e) che i componenti degli organi a qualsiasi livello devono essere iscritti alla Cia prima della loro elezione negli organi entro una data da definire.</i></p> <p><i>Tale termine viene stabilito nel regolamento nazionale e confermato nel presente regolamento regionale.</i></p> <p><i>Pertanto tutti coloro che verranno eletti nei futuri organi a seguito dello svolgimento</i></p>

<p>verificata la presenza di almeno tre su cinque indici tra cui il patrimonio netto di sistema, la Direzione nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabilisce che la commissione nazionale di garanzia informi le assemblee elettive interessate, prima della elezione degli organi, sulla presenza degli indici di insostenibilità; • nomina un affiancamento esterno funzionale per 6 mesi rinnovabile fino ad un massimo di un anno di durata e con informazione agli organi di riferimento ogni due mesi. <p>Gli organi dirigenti delle strutture territoriali interessate discutono la relazione del Direttore sugli indici di insostenibilità e sulla situazione dello stato economico e finanziario compreso l'andamento 2017 che saranno illustrati nell'Assemblea elettiva.</p> <p>In presenza di delibere delle direzioni regionali relative ai processi di riorganizzazione delle Province CIA, le assemblee elettive di ciascuna struttura interessata procederanno alla nomina dei delegati, assumono l'impegno irreversibile alla definizione della nuova aggregazione e agli assetti della nuova della Provincia CIA come determinato dalla direzione regionale di riferimento, procedono alla costituzione del nuovo soggetto secondo le modalità previste dal presente Regolamento entro e non oltre il 31 luglio 2018. Ogni due mesi i Presidenti delle Province CIA interessati dovranno riferire alla Giunta regionale sul procedere della riorganizzazione.</p> <p>Le assemblee elettive di ciascuna struttura potranno rinviare temporaneamente il rinnovo degli organi entro la data di convocazione delle assemblee elettive in seduta congiunta e comunque non oltre il 31 luglio 2018. Gli organi attuali restano in carica fino a tale data.</p>	<p>insanabile secondo le modalità ordinarie presenti nell'allegato B di cui al comma 3 del regolamento nazionale, la relazione del Direttore di cui al comma 4 del regolamento nazionale è illustrata e discussa anche al Coordinamento regionale dei Direttori ed alla Giunta regionale di Cia Toscana.</p> <p>In tali casi con la predisposizione dei bilanci di previsione 2018 le strutture territoriali interessate dovranno prevedere nella relazione di accompagnamento al bilancio di previsione gli interventi proposti per riportare la propria situazione economica-finanziaria in equilibrio.</p> <p>In merito al comma 5 dell'art. 10 a seguito dei processi di riorganizzazione delle Province Cia in Toscana già realizzati ed in corso, tenendo in considerazione la volontà manifestata dalle Direzioni provinciali delle Province Cia Area Metropolitana Firenze-Prato e della Provincia Cia Pistoia di dar vita ad una nuova Provincia Cia denominata Toscana Centro, con operatività nelle province Città Metropolitana Firenze, province di Prato e di Pistoia, con il completamento delle assemblee elettive provinciali la configurazione del Sistema Cia della Toscana è determinata in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regionale Cia Toscana - Provincia Cia Arezzo - Provincia Cia Grosseto - Provincia Cia Livorno - Provincia Cia Pisa - Provincia Cia Siena - Provincia Cia Toscana Centro con operatività su Città Metropolitana Firenze, province di Prato e di Pistoia - Provincia Cia Toscana Nord con operatività nelle province di Lucca e Massa Carrara <p>Qualora a seguito dello svolgimento delle assemblee elettive</p>	<p><i>delle Assemblee elettive provinciali e regionale dovranno essere iscritti entro la data del 10/11/2017.</i></p>
--	---	---

<p>Entro e non oltre 10 giorni dalla elezione degli organi esecutivi, si procederà alla nomina del Direttore secondo le norme dei rispettivi Statuti.</p>	<p>provinciali si manifestino eventuali ulteriori volontà di aggregazione e/o di ampliamento degli attuali ambiti di operatività delle Province Cia operanti in Toscana come determinato al comma precedente, la Direzione regionale di Cia Toscana, nella prima seduta utile, prenderà in esame tali richieste provvedendo, se del caso, a deliberare la nuova configurazione del Sistema Cia Regionale della Toscana ed i rispettivi ambiti di operatività.</p>	
<p>Art. 11- Composizione delle assemblee dei delegati e degli organi</p> <p>Le Assemblee elettive a tutti i livelli della Confederazione dovranno avere la seguente composizione di delegati:</p> <p>a) 20% associati a ANP; 5% associate Donne in Campo; 5% associati AGIA;</p> <p>b) la presenza degli agricoltori non deve essere inferiore al 75% dell'Assemblea; quella di genere a tutti i livelli confederali del sistema CIA deve tenere conto del numero degli associati per genere sul totale degli iscritti e comunque non deve essere inferiore in alcun caso al 30%; quella di tecnici e/o dipendenti CIA non superiore al 20%.</p> <p>Gli organi direttivi a tutti i livelli confederali comunque denominati debbono rispettare le percentuali di composizione.</p>	<p>Art. 11 R – Composizione delle assemblee dei delegati e degli organi</p> <p>In tutto il Sistema di Cia Toscana, delle Componenti, dei Gie e delle Associazioni di settore la composizione dei delegati delle Assemblee avviene rispettando le percentuali indicate dall'art. 11 del Regolamento nazionale e secondo le norme fissate con il regolamento regionale, integrativo di quello nazionale, che opera con la medesima efficacia.</p>	
<p>Art. 12 – Commissione Nazionale di Garanzia</p> <p>E' istituita la Commissione Nazionale di Garanzia, composta dal Presidente della Commissione Statuto, dal Responsabile dell'ufficio del Presidente e dal Direttore Nazionale, con i seguenti compiti:</p>	<p>Art. 12 R – Commissione Regionale di Garanzia.</p> <p>Il Sistema Cia Toscana si avvale della Commissione nazionale di garanzia.</p>	

- verificare che a tutti i livelli confederali la composizione delle assemblee dei delegati, compresa quella nazionale, siano composte secondo le percentuali di cui al precedente art. 11;
- Verificare che, successivamente alla approvazione delle modifiche statutarie deliberate all'assemblea del 24 ottobre 2017, tutti i livelli confederali adottino statuti conformi ai principi ed alle norme del nuovo Statuto.
- Verificare che le elezioni di tutti gli organi nelle assemblee elettive ai diversi livelli confederali, avvengano nel rispetto dei rispettivi statuti come modificati in relazione alle norme e principi del nuovo Statuto confederale e del rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo 11.

La Commissione Nazionale di Garanzia, avrà i poteri di richiedere la documentazione relativa a ciascun delegato o a ciascun componente gli organi al fine di verificarne i requisiti. La Commissione potrà richiedere, riguardo ai delegati alle assemblee elettive di tutti i livelli confederali regionali, eletti da una determinata assemblea elettiva la sostituzione di uno o più delegati, qualora non sia rispettata la composizione prevista nel presente regolamento. Se le assemblee elettive ovvero gli organi eletti non provvedano alla sostituzione richiesta per ristabilire le percentuali definite nel presente Regolamento, la Commissione può proporre alla Direzione Nazionale lo scioglimento dell'Assemblea elettiva ovvero degli organi eletti, al fine di avere la composizione conforme a quanto stabilito nel presente regolamento. In maniera analoga procederà per gli organi eletti in violazione delle norme del presente Regolamento.

<p>Alla Commissione nazionale di garanzia dovrà pervenire la documentazione relativa ai requisiti previsti dall'art. 5 del regolamento nazionale dei candidati presidenti provinciali, regionali e nazionale, e dei candidati Vicepresidenti almeno dieci giorni prima delle rispettive assemblee elettive.</p> <p>Al completamento delle attività di cui al presente articolo, la Commissione Nazionale di Garanzia cesserà ogni attività ed i suoi membri decadranno dall'incarico..</p>		
<p>Art. 13 Altre Commissioni</p> <p>L'Assemblea elettiva nazionale, al momento del suo insediamento, procede alla nomina delle seguenti Commissioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica poteri, per la validità dell'assemblea elettiva. • Politica, con il compito di proporre, illustrare ed esaminare il Documento Programmatico le proposte di modifica e predisporre eventuali emendamenti. • Elettorale, con il compito di proporre all'Assemblea nazionale i componenti la Direzione Nazionale. • Statuto, con il compito di proporre le modifiche al nuovo Statuto confederale. <p>Le assemblee delle Province CIA e dei regionali convocate per l'elezione dei delegati ai diversi livelli confederali immediatamente dopo l'apertura dei lavori congressuali, procedono alla nomina delle seguenti commissioni:</p>	<p>Art. 13 R Commissioni</p> <p>L'Assemblea elettiva regionale e le Assemblee elettive delle province Cia della Toscana procedono alla nomina delle seguenti Commissioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica poteri, per la validità dell'assemblea elettiva. • Politica, con il compito di proporre ed illustrare alle rispettive Assemblee elettive i documenti sulle realtà provinciali o regionale ed esaminare gli emendamenti al Documento Programmatico. • Elettorale, con il compito di proporre alle rispettive Assemblee elettive: <ul style="list-style-type: none"> a) i delegati alle assemblee elettive dei livelli confederali superiori, in relazione al numero degli associati per ciascun livello territoriale; b) b) il numero ed i componenti gli organi della Confederazione, nel rispetto degli Statuti per ciascun livello territoriale, secondo le percentuali di rappresentanza stabilite dall'art. 11 del presente Regolamento. 	

<ul style="list-style-type: none"> • Verifica poteri, per la validità dell'assemblea elettiva. • Politica, con il compito di proporre ed illustrare alle rispettive Assemblee elettive i documenti sulle realtà provinciali o regionale ed esaminare gli emendamenti al Documento Programmatico. • Elettorale, con il compito di proporre alle rispettive Assemblee elettive: <ul style="list-style-type: none"> a) i delegati alle assemblee elettive dei livelli confederali superiori, in relazione al numero degli associati per ciascun livello territoriale; b) il numero ed i componenti gli organi della Confederazione, nel rispetto degli Statuti per ciascun livello territoriale, secondo le percentuali di rappresentanza stabilite dall'art. 11 del presente Regolamento. • Statuto, con il compito di proporre ed illustrare alle rispettive Assemblee elettive le modifiche da apportare ai rispettivi statuti in relazione alle norme ed ai principi del nuovo Statuto confederale. <p>Le assemblee elettive regionali e nazionali delle associazioni di persone convocate per le elezioni dei delegati immediatamente dopo l'apertura dei lavori congressuali procedono alla nomina delle seguenti Commissioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica poteri per la validità dell'assemblea elettiva. 	<ul style="list-style-type: none"> • Statuto, con il compito di proporre ed illustrare alle rispettive Assemblee elettive le modifiche da apportare ai propri statuti e regolamenti attuativi in relazione alle norme ed ai principi del nuovo Statuto confederale. <p>Le Assemblee Elettive regionali e provinciali delle Associazioni di persone convocate per le elezioni dei delegati immediatamente dopo l'apertura dei lavori congressuali procedono alla nomina delle seguenti Commissioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica poteri per la validità dell'assemblea elettiva. • Politica con il compito di proporre, illustrare ed esaminare il documento programmatico Cia e predisporre eventuali emendamenti. • Elettorale con il compito di proporre alle rispettive assemblee la elezione dei delegati alle assemblee Cia ed alle Assemblee regionali e/o nazionali delle stesse. 	
--	---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Politica con il compito di proporre, illustrare ed esaminare il documento programmatico CIA e predisporre eventuali emendamenti. • Elettorale con il compito di proporre alle rispettive assemblee la elezione dei delegati alle assemblee CIA. 		
	<p>Art. 13 bis R – Sistemi di votazione</p> <p>In linea generale tutte le votazioni avvengono con voto palese.</p> <p>Le votazioni delle relazioni della Commissione verifica poteri, della Commissione politica e della Commissione per lo Statuto avvengono per voto palese.</p> <p>La votazione dei nominativi proposti dalla Commissione elettorale per la composizione degli Organi e per la elezione dei Delegati alle Assemblee Elettive degli Organi superiori avviene per voto palese.</p> <p>Su richiesta di almeno 1/5 dei Delegati aventi diritto, la votazione può avvenire per scrutinio segreto.</p> <p>Elezione dei Delegati: si procede esclusivamente con il voto segreto in presenza di più liste, ovvero in presenza di un'unica lista contenente un numero di candidati superiore al numero dei Delegati eleggibili.</p> <p>Si può procedere con il voto palese solo in presenza di un'unica lista contenente un numero di candidati uguale al numero dei Delegati eleggibili.</p>	<p><i>Il Presidente di turno dell'Assemblea propone la esposizione di interventi a sostegno di tesi diverse, ovvero di candidature diverse, fissandone il numero, la durata e alternando l'intervento dei sostenitori di una tesi con quello dei sostenitori dell'altra.</i></p>

	<p>In analogia con quanto sopra si procede nel caso di elezione degli altri Organi confederali.</p> <p>La elezione del Presidente avviene per voto palese.</p> <p>Tuttavia, ove siano presenti più candidature, la votazione può avvenire solo a scrutinio segreto.</p> <p>Ogni Organo deve essere votato separatamente dall'altro.</p> <p>Prima di ogni votazione, il Presidente di turno dell'Assemblea Elettiva accerta l'esistenza di eventuali proposte di modifica ed integrazioni, avendo il compito di alternare eventuali interventi a sostegno di tesi discordanti, stabilendo preventivamente il numero complessivo degli interventi e la relativa durata.</p> <p>La votazione dello Statuto avviene sui singoli articoli e, successivamente, sull'insieme del nuovo testo proposto.</p> <p>Le modalità di votazione dello Statuto possono essere abbreviate e/o modificate previa approvazione dall'Assemblea.</p> <p>La Commissione elettorale può terminare i lavori proponendo il numero dei componenti degli Organi ed i rispettivi nominativi.</p> <p>Spetta alla Commissione elettorale proporre i nominativi dei Delegati all'Assemblea Elettiva di livello territoriale superiore nel rispetto di quanto affermato all'art. 11 del Regolamento</p>	
--	--	--

	nazionale.	
<p>Art. 14 Norme finali</p> <p>Le Direzioni regionali CIA e le direzioni nazionali delle associazioni di persone adottano delibere regolamentari per lo svolgimento delle assemblee elettive coerentemente con le norme e i principi del presente Regolamento.</p> <p>Per quanto non espressamente contenuto nel presente regolamento valgono le norme dello Statuto della Confederazione italiana agricoltori e del Regolamento.</p> <p>Le eventuali necessarie interpretazioni del presente Regolamento sono demandate alla Commissione Nazionale di Garanzia, cui spetta il controllo del regolare svolgimento delle Assemblee Elettive del sistema CIA.</p>	<p>Art. 14 R – Norme finali</p> <p>Per quanto non previsto nel presente Regolamento integrativo regionale e nel Regolamento nazionale, le Direzioni provinciali della Cia possono adottare delibere regolamentari per lo svolgimento delle rispettive assemblee Elettive coerentemente con le norme e i principi del presente regolamento integrativo e previo parere favorevole della Giunta regionale di Cia Toscana. Tale parere è definitivo ed inappellabile.</p> <p>Al fine di agevolare lo svolgimento delle Assemblee Elettive, viene adottato il Regolamento procedurale allegato B). Tale Regolamento procedurale, così come il presente Regolamento integrativo regionale e il Regolamento nazionale, fatto salvo il prevalere di ogni altra diversa norma statutaria, producono effetti e stabiliscono le procedure anche nel caso di elezione di qualunque Organo regionale, provinciale, interprovinciale, comunale e intercomunale delle Associazioni facenti parte del Sistema Cia, ivi comprese le Componenti, durante il periodo intercorrente tra l'Assemblea Elettiva nazionale del febbraio 2018 e la successiva Assemblea Elettiva.</p>	

Allegato B – Norme procedurali, suggerimenti generali

In linea generale l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea si sviluppa come segue:

Accredito dei partecipanti.

L'accredito viene effettuato da personale Cia indicato dalla Giunta uscente. Nell'Assemblea regionale tale incombenza è svolta dalla Segreteria confederale.

Apertura lavori.

E' dichiarata da un partecipante ai lavori, che può essere un dirigente o un funzionario confederale che formula la proposta di insediamento della Presidenza da sottoporre ai voti dell'Assemblea. In pratica si iniziano i lavori con una votazione.

La Presidenza dell'Assemblea (cfr. art. 8 Regolamento nazionale) è composta dal Presidente e, in genere, dalla Giunta uscenti. Ove siano presenti rappresentanti delle strutture confederali superiori è buona prassi indicare anche questi nella Presidenza dell'Assemblea. Tra tutti i componenti della Presidenza dell'Assemblea, è opportuno proporre un **Presidente effettivo**, cioè colui che è il primo "effettivo" nell'organizzazione dei lavori, nel dare la parola ai convenuti, nel dettare i tempi di svolgimento dell'Assemblea.

Votazione ordine del giorno

Il Presidente "effettivo" illustra l'ordine del giorno e lo sottopone a votazione. Quindi dichiara chiusa la raccolta delle firme a sostegno delle candidature dei candidati alla carica di Presidente e chiede alla Segreteria confederale che siano raccolti i relativi documenti.

Elezione Commissioni

Propone quindi la elezione della **Commissione verifica poteri**, alla quale sono affidate tutte le verifiche sulla validità dell'Assemblea.

Si procede quindi alla elezione della **Commissione Elettorale**, che dovrà formulare la proposta di composizione degli Organi confederali, che presiederà alla eventuale votazione a scrutinio segreto, ovvero verificherà i risultati della votazione palese, che verificherà la correttezza delle firme apposte a sostegno delle candidature, che verificherà la formazione delle liste.

Nel caso di più candidati è buona prassi eleggere una Commissione verifica poteri composta dai rappresentati dei candidati in numero eguale per ciascun candidato, ed un terzo componente (che può essere un soggetto "terzo" che opera nella struttura confederale superiore) la cui indicazione sia condivisa dai candidati stessi. Ove ritenuto necessario, alla Commissione verifica poteri possono essere attribuiti anche poteri di conciliazione. etc. etc.

Si passa quindi alla elezione della **Commissione per il documento politico** o **Commissione Politica**, che formulerà la proposta di documento conclusivo, verificherà i vari emendamenti, elaborerà e organizzerà i vari ordini del giorno pervenuti, etc.

Per ogni Commissione va indicato e votato un **Presidente**, che relazionerà all'Assemblea gli esiti dei lavori della propria Commissione al termine dei lavori assembleari. In genere il nome del Presidente di ogni Commissione è proposto congiuntamente alla proposta di composizione della Commissione stessa.

Il Presidente effettivo dell'Assemblea procede alla lettura dei messaggi di saluto giunti all'Assemblea, avendo l'accortezza di intervallare i messaggi con gli interventi dei partecipanti al dibattito al fine di vivacizzare il dibattito, ovvero di rendere più fluidi i lavori dell'Assemblea.

Egli deve valutare se dare la parola ad alcuni od tutti gli invitati prima della presentazione della Relazione (o delle Relazioni) dei candidati. Talvolta è opportuno procedere con la presentazione della Relazione (soprattutto se esiste solo un candidato Presidente) prima di concedere la parola agli invitati. E' sempre opportuno evitare la presentazione di tutti gli interventi di saluto all'inizio dei lavori, preferendo intervallarli con gli interventi dei Delegati. Così come è buona prassi iniziare gli interventi con i saluti del Sindaco o/e delle altre Autorità ospitanti.

Particolare attenzione va dedicata ai tempi da assegnare a ciascun intervento al fine di evitare eccessive ridondanze.

Votazioni finali: la sequenza da seguire è:

- 1) approvazione della relazione della Commissione verifica poteri;
- 2) approvazione del nuovo Statuto e proposta del relativo regolamento attuativo;
- 3) Elezione degli Organi previsti dallo Statuto;
- 4) Elezione Delegati all'Assemblea Elettiva superiore;

L'approvazione dei documenti può essere effettuata in qualunque momento, ed anche questa valutazione è rimessa al Presidente effettivo dell'Assemblea. In genere viene collocata dopo l'approvazione della relazione Verifica poteri.

Talvolta capita che la relazione Verifica poteri sia approvata nel corso dei lavori assembleari.

Art. 1 – Modalità di apertura dell'Assemblea Elettiva

1. Il Presidente uscente o, in sua vece, il Vice Presidente uscente, per conto della Giunta propone ai partecipanti l'ordine del giorno per lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e propone la composizione della Presidenza dell'Assemblea. Alla Presidenza della Assemblea possono essere chiamati anche uno o più dirigenti del livello superiore della Cia.

2. L'Assemblea Elettiva comunale (o territoriale) è presieduta secondo le previsioni dell'art 3R dei Regolamenti Nazionale e Integrativo Regionale. In assenza di Presidenti Comunali e/o intercomunali, essa è presieduta da un rappresentante della Giunta provinciale o, ove disposto diversamente, da un componente un Organo provinciale diverso indicato dal Presidente provinciale. Alla Presidenza della Assemblea possono essere chiamati anche uno o più dirigenti nazionali e regionali.

4. La Presidenza dell'Assemblea, dopo avere aperti i lavori e messo in votazione l'ordine del giorno, pone in votazione la costituzione delle Commissioni. Con l'apertura dei lavori dell'Assemblea decadono tutti gli incarichi confederali, che sono rimessi all'Assemblea.

5. Ove lo ritenga opportuno, per la economia dei lavori congressuali, la Presidenza dell'Assemblea Elettiva può proporre un numero minore di Commissioni, unificando i compiti attribuiti a ciascuna.

6. La proposta dell'Ordine del giorno (ancorché contenuto nell'avviso di convocazione) e delle Commissioni sono sottoposte a votazione palese.

7. I presidenti/coordinatori di Commissione sono indicati con la proposta di composizione di ogni singola Commissione. Essi convocano i lavori della Commissione a loro insindacabile giudizio, avendo l'accortezza di concordare tra di loro gli orari di convocazione in modo da garantire comunque la presenza in sala della maggioranza dei Delegati.

Art. 2 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea Elettiva

1. Esauriti gli interventi dei Delegati ed il dibattito, secondo il calendario dei lavori, viene data la parola ai Presidenti/coordinatori delle Commissioni secondo il seguente ordine: Commissione verifica poteri; Commissione politica; Commissione Statuto; Commissione elettorale.

2. Le votazioni delle relazioni della Commissione verifica poteri, della Commissione politica e della Commissione per lo Statuto avvengono per voto palese.

3. La votazione dei nominativi proposti dalla Commissione elettorale avviene per voto palese. Su richiesta di almeno 1/5 dei Delegati aventi diritto, la votazione può avvenire per scrutinio segreto. Nel caso di più liste, ovvero di lista con più candidati rispetto agli eleggibili, la votazione avviene a scrutinio segreto.

4. La votazione per la elezione del Presidente avviene per voto palese. Tuttavia, ove siano presenti più candidature, la votazione è a scrutinio segreto. E' sempre a scrutinio segreto ove sia richiesta da almeno 1/5 dei Delegati aventi diritto.

4. Ogni Organo deve essere votato separatamente dall'altro.

5. Prima di ogni votazione, il Presidente di turno dell'Assemblea Elettiva accerta l'esistenza di eventuali proposte di modifica ed integrazioni, avendo il compito di alternare eventuali interventi a sostegno di tesi discordanti, stabilendo preventivamente il numero complessivo degli interventi e la durata di ogni intervento alternato.

6. La votazione dello Statuto avviene sui singoli articoli e, successivamente, sull'insieme del nuovo testo proposto. Analoga procedura viene seguita per l'approvazione delle proposte del relativo regolamento attuativo.

7. Le modalità di votazione dello Statuto possono essere abbreviate e/o modificate previa approvazione dall'Assemblea.

8. La commissione elettorale può terminare i lavori proponendo il numero dei componenti degli Organi ed i rispettivi nominativi. Spetta alla

Commissione elettorale proporre i nominativi dei Delegati all'Assemblea Elettiva di livello territoriale superiore.

Art. 3 – Svolgimento attività provinciale

1. Con riferimento agli artt. 3 e 3 R del Regolamento Nazionale e Regionale, la Presidenza provinciale della Cia (o la Giunta provinciale) propone alla Direzione provinciale il programma delle Assemblee Elettive comunali e/o intercomunali e/o di zona.
2. La Direzione provinciale della Cia, fatta salva la delega di cui all'art. 3 R, definisce in ambito provinciale il numero dei Delegati all'Assemblea Elettiva Provinciale da eleggere in ciascuna Assemblea Comunale o Intercomunale o di Zona sulla base della consistenza numerica degli iscritti afferenti ciascun ambito territoriale.
3. Spetta alla Presidenza provinciale indicare il nome del partecipante in sua rappresentanza alle Assemblee Comunali o Intercomunali o di zona. Il Presidente provinciale della Cia comunica al Presidente regionale della Cia il calendario delle Assemblee indicando località di svolgimento, l'ora prevista per l'inizio e le sedi territoriali interessate.

Art. 4 – Votazioni per scrutinio segreto

1. In ogni caso in cui sia adottata la procedura di votazione con scrutinio segreto, su proposta della Presidenza, l'Organo chiamato a votare istituisce un seggio elettorale formato da tre componenti. I tre scrutatori eleggono al loro interno il Presidente del seggio cui spetta il compito di dichiarare il risultato dello scrutinio. Il seggio elettorale può essere affidato alla Commissione Elettorale e, in tale ipotesi, non necessita la votazione sulla proposta di composizione dello stesso.
2. Spetta agli scrutatori predisporre tutte le operazioni di voto allestendo il seggio (schede di votazione, urna elettorale) avendo cura di assicurare la necessaria riservatezza per i votanti. Gli scrutatori vidimano tutte le schede prima di porle in uso. Le schede che dovessero risultare carenti di vidimazione non sono valide e non vengono computate nei conteggi.

Art. 5 – Interpretazioni del Regolamento. Procedura abbreviata

1. Nel caso di controversie in merito alla interpretazione del **Regolamento per lo svolgimento dell'attività della 7^a Assemblea Elettiva della Confederazione italiana agricoltori Toscana** manifestate nel corso di svolgimento delle Assemblee Elettive di ogni livello (territoriale, provinciale e regionale), al fine di evitare il ricorso al Collegio dei Garanti ed abbreviare i tempi per l'eventuale pronunciamento, è data facoltà di ricorrere ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri. Tale procedura abbreviata deve risultare adottata dalla Assemblea Elettiva con propria delibera.

2. In tal caso, gli arbitri sono nominati uno ciascuno dagli attori della controversia, mentre il terzo membro è il rappresentante della Presidenza regionale della Confederazione Italiana Agricoltori Toscana presente all'Assemblea, che assume la carica di Presidente del Collegio arbitrale. Ove la controversia vedesse parte interessata dirigenti della Cia Toscana presenti in tale funzione, il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente regionale della Cia (formulata anche per via breve e/o telefonica). In assenza di tale terzo Arbitro, la procedura abbreviata non è possibile, e gli atti sono rimessi al Collegio dei Garanti.
3. La nomina di tale Collegio arbitrale, esclude ogni successivo ricorso in giudizio presso il Collegio dei Garanti.
4. Il Collegio arbitrale giudica a suo insindacabile giudizio, sentite le parti, secondo le procedure che riterrà di stabilire, nel rispetto del principio del contraddittorio ed adoperandosi nel tentativo di conciliazione.
5. Ogni decisione del Collegio arbitrale di cui ai commi precedenti è inappellabile e produce effetti immediati.
6. Il Collegio arbitrale di cui ai commi precedenti può essere nominato nel corso di svolgimento di un'Assemblea Elettiva comunale o intercomunale, di zona e provinciale. In tal caso la carica di Presidente del Collegio arbitrale viene definita o assunta:
 - a. nel caso di Assemblea Elettiva comunale e intercomunale o di zona, dal rappresentante della Cia Toscana presente all'Assemblea o, in sua assenza, viene eletto dalla Assemblea con votazione palese;
 - b. nel caso di Assemblea Elettiva provinciale dal rappresentante della Cia Toscana presente all'Assemblea;
 - c. nel caso di Assemblea Elettiva regionale dal rappresentante della Cia nazionale presente all'Assemblea, acquisita la sua disponibilità a svolgere l'incarico.

Linee guida generali da seguire nel caso di Collegio arbitrale

Il Collegio arbitrale si pronuncia sulla interpretazione del **Regolamento per lo svolgimento dell'attività della 7^a Assemblea Elettiva della Confederazione italiana agricoltori Toscana** e su eventuali denunce in merito al rispetto del **Codice Etico** della Cia sollevate in tali occasioni. Si pronuncia altresì in tutte le controversie collegate all'applicazione del presente Regolamento, del quale al Allegato.

Il Collegio arbitrale emette un parere vincolante e inappellabile per le parti in causa e decide a maggioranza.

Le decisioni assunte debbono essere motivate nel verbale e debbono essere allegate agli atti della Assemblea Elettiva nell'ambito della quale sono stati emessi.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono assunte sentite le parti separatamente. Ove il Collegio lo ritenga opportuno le parti possono essere sentite in contraddittorio,

Il Collegio arbitrale si riunisce ed assume le proprie determinazioni "a porte chiuse".

Norme relative alla elezione degli Organi in data successiva allo svolgimento dell'Assemblea Elettiva

Nel periodo successivo allo svolgimento della 7^a Assemblea Elettiva può verificarsi la necessità di procedere alla elezione di un nuovo Presidente provinciale per dimissioni del precedente, per decadenza, per incompatibilità, per esclusione o per altre cause.

In linea generale, la procedura da seguire in tali occasioni deve rifarsi alle norme previste per la elezione del Presidente contemplate nel Regolamento Nazionale e nel Regolamento integrativo regionale adottati per lo svolgimento della 7^a Assemblea Elettiva.

In tali occasioni il Presidente regionale di Cia Toscana dovrà partecipare ai lavori dell'Organo provinciale preposto alla elezione del nuovo Presidente. Ove risultasse impedito, dovrà nominare un suo rappresentante che si intende con i medesimi poteri.

La sessione dell'Organo confederale convocato per la elezione del nuovo Presidente deve prevedere al primo punto all'Ordine del giorno tale argomento, così da circoscrivere la discussione. Solo dopo aver esaurito tale punto all'Ordine del giorno, nella medesima sessione l'Organo elettivo potrà dibattere ogni altro argomento riterrà utile e necessario.

Il Presidente regionale di Cia Toscana (ovvero il suo rappresentante), congiuntamente alla Presidenza provinciale, assumerà la presidenza dell'Organo riunito in sede elettiva.

Egli avrà il compito di:

1. dichiarare l'Organo validamente costituito ed atto a deliberare, anche verificando il permanere della condizione attiva e passiva degli elettori;
2. dichiarare all'Organo elettivo la validità delle candidature avanzate (cfr. gli Articoli relativi richiamati nel Regolamento Nazionale e Regionale adottato per lo svolgimento della 7^a Assemblea Elettiva);
3. presiedere alla presentazione delle candidature stabilendo l'ordine e la durata degli interventi dei candidati, nonché il numero dei successivi interventi di sostegno e la loro durata;
4. Garantire un intervento per ciascun candidato, avendo cura di stabilire per ciascun intervento la medesima durata, e avendo cura di assicurare ad ogni candidato il medesimo numero di interventi a sostegno della candidatura.

Terminati gli interventi, si procede con le votazioni che, in caso di più candidati, avvengono con votazione segreta ove sia richiesta secondo quanto previsto dallo Statuto provinciale, ovvero tenendo conto di quanto previsto agli articoli del Regolamento Nazionale e Regionale adottati per lo svolgimento della 7^a Assemblea Elettiva.

In conformità del Regolamento Nazionale adottato per lo svolgimento della 7^a Assemblea Elettiva, fatta salva diversa previsione statutaria, la convocazione dell'Organo che è chiamato ad eleggere il nuovo Presidente deve essere fatta con preavviso di 15 giorni.

Le candidature, che debbono essere sempre e comunque agricoltori, devono essere presentate alla Presidenza provinciale e alla Presidenza regionale almeno dieci giorni prima della riunione dell'Organo riunito in sessione elettiva.

Tali candidature vanno accompagnate dal documento contenente le proposte politico-Organizzative e dalla dichiarazione sull'onore (cfr. Nota agli artt. 4 e 4 R dei regolamenti adottati per lo svolgimento della 7^a Assemblea Elettiva).

Con la proclamazione del risultato il punto all'Ordine del giorno relativo alla elezione del Presidente viene dichiarato esaurito.

ALLEGATO "A"



7^a Assemblea elettiva della
Confederazione Italiana Agricoltori
Regionale

TOSCANA

Per la determinazione dei delegati provenienti dai diversi raggruppamenti di associati sono stati utilizzati i seguenti criteri:

DELEGATI LIBRO SOCI CIA (70% del totale):

sono la somma dei soci che hanno

- tessera da titolare,
- tessera coadiuvante,
- tessera tecnico,
- Delega DOL,
- Fascicolo PAC,
- Delega ANCCA.

DELEGATI ANP (20% del totale):

sono la somma dei soci che hanno

- Delega ANP che contemporaneamente NON hanno una tessera da titolare , una delega DOL, un Fascicolo PAC o una delega ANCCA,
- tessera Pensionato che non ha la delega ANP.

DELEGATI Donne in Campo (5% del totale):

sono la somma dei soci che hanno

- spuntato il flag Donne in Campo nel tesseramento.

DELEGATI AGIA (5% del totale):

sono la somma dei soci che hanno

- spuntato il flag AGIA nel tesseramento 2015 e 2016 e per il 2017 hanno una tessera CIA o una delega ANP, PAC o ANCCA e sono nati dal primo gennaio 1977.

La media è stata fatta sui dati relativi agli anni 2015 – 2016 e 2017

Delegati al Congresso Regionale CIA Toscana - ALLEGATO "A"

Provincia	LIBRO SOCI	A.N.P.	AGIA	Donne in Campo	delegati Libro Soci con decimali	Delegati ANP con decimali	Delegati AGIA con decimali	Delegati D.I.C. con decimali	Delegati Libro soci	Delegati ANP	Delegati AGIA	Delegati D.I.C.	Totale delegati	di cui Tecnici 20% con decimali	Di cui Tecnici	Di cui donne
	media	media	media	media												
Area Metropolitana FI PO	3.124	3.316	287	125	7,89	1,10	0,37	0,71	8	1	0	1	10	2,01	2	2
Arezzo	3.485	2.221	376	28	8,80	0,74	0,49	0,16	9	1	1	0	11	2,04	2	3
Grosseto	5.830	4.231	825	34	14,72	1,40	1,07	0,19	15	1	1	0	17	3,48	3	5
Livorno	2.193	3.599	328	49	5,54	1,19	0,42	0,28	5	1	0	0	6	1,49	2	2
Pisa	1.849	4.114	184	65	4,67	1,36	0,24	0,37	5	1	0	1	7	1,33	1	1
Pistoia	2.880	5.044	409	23	7,27	1,67	0,53	0,13	7	2	1	0	10	1,92	2	2
Siena	5.988	4.684	1.018	386	15,12	1,55	1,32	2,18	15	2	1	2	20	4,03	4	5
Toscana Nord	2.375	33.088	434	175	6,00	10,98	0,56	0,99	6	11	1	1	19	3,70	4	5
Totale Toscana	27.724	60.296	3.859	884	70,00	20,00	5,00	5,00	70	20	5	5	100	20,00	20	25

Totale delegati al congresso Regionale	100	Un delegato ogni							Li resto > ,50 + basso	ok	Ar resto + alto	Pi resto + alto
Libro soci CIA	70	396										
ANP	20	3015										
AGIA	5	772										
Donne in Campo	5	177										

Per l'attribuzione dei delegati, al fine di raggiungere il numero prefissato, vengono effettuati gli arrotondamenti in eccesso a partire dalle realtà con il decimale più alto > ,50. Nel caso di Agia e DIC l'arrotondamento viene effettuato sempre in eccesso prendendo a riferimento il decimale più alto.